

19 LUG 2018

SEAPIC
ECA

N. Reg. Dellegho

IL GIUDICE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

DEL TRIBUNALE DI BERGAMO

Lenti più tutti

giudice esecutivo immobiliare

22/8/2018

Reg. Esec. Immobi. promossa

Contro

visto l'art. 559 c.p.c.

Numina custode dei beni pignorati in sostituzione del debitore

DR. LOCATELLI ALESSANDRO con l'incarico di:

- 1) prendere immediato possesso dell'immobile nel caso in cui non sia occupato dal debitore e dai suoi familiari o da terzi muniti di titolo opponibile; intendendo, invece, nello stato, autorizzato a rimanere nell'immobile il debitore con la sua famiglia;
- 2) ricevere eventuali frutti civili da depositare su deposito libellato o su conto corrente intitolato alla procedura;
- 3) verificare periodicamente lo stato e la consistenza del compendio pignorio segnalando eventuali anomalie o esigenze, quali interventi di cura/breve o straordinaria manutenzione, l'opportunità di disporre la liberazione nei confronti del debitore o dell'occupante senza titolo o con titolo non opponibile, o di intuire in diritto di locatoria, se manito di titolo opponibile;
- 4) adoperarsi perché gli interessati all'acquisto dell'immobile pignorato possano visitarlo secondo il dispoto del novellato art. 560 c.p.c., ricordando in particolare che gli interessati a visitatore, l'effetto di cui siamo, hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta che deve essere formulata mediante il portale della vendita pubblica e non può contraddirsi nella versione diversa dal costituto;
- 5) presentare semestralmente in cancelleria il rendiconto della propria gestione ai sensi degli art. 360 comma 1 e 393 o.p.c. e fornire ogni ulteriore informazione richiesta;

Assegno al custode sopra nominato un ammontare di € 500,00 a carico del creditore precedente precisando che l'attività del custode verrà retribuita con fondi a carico della procedura, esclusivamente al termine dello stesso, mentre i creditori procedenti provvederanno a rimborsare o ad anticipare al custode la sola spese vive sostenute o sostenende nell'esecuzione dell'incarico.

Autorizza il custode ad accedere all'immobile con l'assistenza dei Carabinieri territorialmente competenti o della Polizia Locale, e con l'eventuale auxilio di un fabbro, nelle ipotesi in cui non gli venga consentito da parte dell'occupante, senza giustificata ragione, l'accesso, ovvero in cui risulti manifesto che l'occupante sia ormai da tempo abbandonato l'immobile.

Rovvisato l'opportunità di delegare un professionista al compimento delle operazioni di vendita dei beni pignorati in conformità al dispoto della L. 302/98 e delle norme successive,

visto l'art. 591 bis c.p.c.

d e l e g a

- Il Notario

dell'Associazione Notarile Bergamo 302-98 con sede in Bergamo alla via Garibaldi n. 30/L.

- Il professionista

MICHELA GERRICO con studio in BERGAMO

per il compimento delle operazioni di vendita dei beni pignorati, secondo le modalità indicate al terzo comma dell'art. 569 c.p.c.

Il professionista delegato

provvederà:

- 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173 bis, quarto comma, delle disposizioni di elaborazione del C.P.C.;
- 2) agli stenogrammi previsti dall'art. 570 e 571 e se ne fa ed in particolare avrà cura di:



- A) convocare gli interessati, ova lo riconosce opportuno nel giorno, luogo ed ora che lo stesso provvederà a comunicare;
- B) acquisire le mappe censuarie degli immobili评议的;
- C) fissare la vendita degli immobili评议的 previo emissione dell'avviso di cui all'art. 576 c. 1^o c.p.c. da comunicarsi a tutte le parti, ivi compresi gli eventuali crediti ereditari non intervenuti, indicati dal medesimo professionista delegato, con l'avvertenza che l'avviso di vendita dovrà indicare:
- 1) se la vendita si dovrà effettuare in uno o più loti;
 - 2) il prezzo base dell'esperimento d'asta;
 - 3) il giorno, l'ora ed il luogo dell'esperimento d'asta;
 - 4) il termine che dovrà decorrere fra il cominciato delle forme di pubblicità e l'esperimento d'asta, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'art. 490 ultimo comma c.p.c.;
 - 5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere versato dagli offron-
 - 6) la misura dell'aumento da opporsi alla offerta;
 - 7) il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione (NON PROROGABILE), entro il quale il prezzo dovrà essere depositato ufficialmente ad un fondo speciale dovuto per la produzione del decreto di trasferimento e di tutti gli incambiamenti connnessi, nonché le modalità di deposito da effettuarsi a saldo prezzo sul conto corrente istituito allo stesso, vincolato all'ordine del giudice, da aprire presso Istituto bancario prescelto dal medesimo professionista delegato, ovvero, in caso di esecuzione per arrezzo per un credito fondiario, l'indicazione di cui all'art. 4) D. L.vo 383/1993 cui ovo dovranno essere compiute le sopra indicate attività, nonché le indicazioni di cui al comma 4^o dell'art. 591 bis c.p.c. e sul quale verrà versata la cauzione depositata dall'aggiudicatore;
 - D) effettuare, almeno 15 giorni prima della data fissata per la vendita, le formalità pubblicitarie di vendita di cui infra;
 - E) effettuare la gara tra gli offerenti ex art. 571 c.p.c. nel giorno ed ora indicati, pronunciando l'aggiudicazione a favore del maggior offerente e ciò anche se il prezzo offerto fosse inferiore rispetto al prezzo base d'asta in misura non superiore ad un quarto, salvo, in tale ultima ipotesi, che non sia stata presentata istanza di assegnazione al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata.

Dipone

che gli esperimenti di vendita si svolgano secondo le modalità della VENDITA SINCRONA MISTA di cui all'art. 22 del Decreto del Ministero della Giustizia del 26.2.2015 n°32.

CHE IL GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA E IL PORTALE DEL GESTORE SIANO:

Aste Giudiziarie InLinea SPA www.astetelematiche.it

EDICOM FINANCE SRL con socio unico www.garavirtuale.it

ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL www.fallcoaste.it

ASTALEGALE.NET SPA www.spazioasto.it

IT AUCTION www.realestatediscount.it; www.venditegiudiziarieitalia.it

NOTARTEL SPA www.astepubbliche.notariato.it

che il REFERENTE DELLA PROCEDURA facente delle operazioni di vendita sia il professionista



che per colpo che intendono effettuare le offerte in via telematica

Le modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati, le modalità di trasmissione dell'offerta, il deposito e la trasmissione dell'offerta, il gestore per il versamento teleomatica vengono esentate nel rispetto degli artt. 12, 13 e 14 del D.M. 32/2013.

La sentenza venga versata su conto corrente intestato al gestore U cui IBAN è stato comunicato e questo Tribunale è verificato nell'avviso d'asta pubblicarsi.

che potranno riferire non il prevalere delle modalità giuridiche, vengono effettuate, l'offerta, su supporto analogico depositato presso il delegato e, la cessione, secondo le modalità dello stesso indicate.

Disponibile presso il Referente dello procedura ed il gestore della scadenza telematica si riferiscono alle disposizioni di cui agli art. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 del D.M. 32/15.

Autotest. Il delegato può avvalersi di letture, misurazioni e saggi in qualsiasi momento (volumi riferibili al testo della rivista), per le operazioni incaricate, in
avvalimento dell'attuale telematica purché senza alcun costo o varco della procedura o dell'ambiente fisico.

Il detestato è referente della procedura

3) In caso di unica offerta:

- se l'offerta è pari o superiore al prezzo base d'asta sopra indicato procederà entro l'altro all'aggiudicazione all'unico offerente;

- se l'unica offerta è pari o superiore al 75% del predetto prezzo-base, ma inferiore al predetto prezzo base d'asta, procederà all'aggiudicazione all'ultimo differente salvo che siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., nel qual caso il bene verrà assegnato al prezzo base d'asta al creditore istante a norma dell'art. 588 e ss. o.p.c.

2) in caso di pluralità di offerte procederà alla gara quell'offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara; nel caso in cui pervengano più ulteriori offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'ammontare sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato la busta.

In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito delle gare tra gli offertenzi, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c. Il professionista delegato darà avviso agli offertenzi, una volta aperte le buste, della istanza di assegnazione se presenti.

L'istruzione di assegnazione può essere proposta dal creditore anche in favore di terzi ai sensi dell'art. 590 bis c.p.c. e, dello creditore, nell'ipotesi in cui rimanga effettivamente assegnatario, dovrà dichiarare al delegato entro 5 giorni dalla pronuncia del provvedimento di assegnazione ovvero dalla sua comunicazione il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare.

Il verbale di gara verrà redatto secondo il disposto di cui all'art. 23 del D.M. 32/2013.

Dispone che il delegato provveda all'esperimento nell'arco di 24 mesi dalla comunicazione della presente delega di cinque esponenti d'asta prezzo progressivamente rialzato di 1% (e di un mezzo per il quinto esperimento d'asta).

Il delegato rimetterà all'Ente la risposta. Giudice dell'Esecuzione in caso di infrazione, esaminerà anche della scelta... vendita, unitamente ad una relazione su tutte l'attività compiuta dal delegato, illustrando analiticamente le spese sostenute, il prezzo di vendita del primo o dell'ultimo esperimento d'asta, il valore complessivo dei crediti fondati su titolo esecutivo per cui si procede e degli altri crediti, anche ai fini dell'eventuale chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c., ai fini del computo del numero degli esperimenti d'asta verrà conto anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del Decreto n. 59/2012.

Il delegato avrà alzata una di rivellino gli atti al Giudice dell'esecuzione, anche prima del questo esperimento d'asta, ogni qualvolte si ricevuto dalla vendita dell'immobile (in sede di successiva) essa consentirebbe di soddisfare esclusivamente i costi approssimativamente stimati della procedura (comprensivi di spese di pubblicità, spese e oneri) del delegato, spese legali dei difensori del creditore procedente e degli intervenuti, spese di C.T.U. e di custodia) ed , in iniziativa inferiore al 10%, i crediti per capitale ed interessi monetari del procedente e degli intervenuti;

O) nell'ipotesi di vendita di più loti, cessare le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., uve, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più loti, sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e dello spesu, riferendosi immediatamente a questo Giudice; le spese legali della procedura saranno valutate dal professionista delegato provvidenzialmente, tenute conto per gli onorari degli avvocati dei valori medi di riferimento delle tariffe in vigore;

(f) ricevere e autenticare la dichiarazione di nomina ex art. 583 c.p.c.;

I) autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario e dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2° c.p.c. provvederà direttamente o limitare il versamento secondo quanto disposto);

L) in caso di richiesta ex art. 41 TUB avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota ripilogativa del credito entro il termine di quindici giorni antecedenti il versamento del residuo prezzo), considerate le somme, occorrenti per la liquidazione dei compensi del professionista delegato e del custode, per il pagamento delle imposte e delle spese per registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento e per cancellazione dei gravami esistenti, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere, il delegato comunicherà che importo pari al 75% del prezzo dovrà essere versato dall'aggiudicatario duecentoventi al credito fondiario e la residua parte pari al 25% dovrà essere versata sul conto della procedura;

M) effettuare le formalità di registrazione, trascrizione e volontariale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle incisioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento;

N) predisporre, una volta compiute le predette operazioni, il progetto di distribuzione, anche parziale secondo il disposto del novellato art. 596 c.p.c. applicabile ai procedimenti insulari dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 59/2016, depositandolo in cancelleria. Qualora non si possa provvedere ex art. 510 c.p.c. primo comma, a compire gli atti conseguenti a quanto recita l'art. 596 n.o.o., fissare l'udienza per l'udizione delle parti in relazione al progetto.

Il delegato provvederà a richiedere al perito estimatore la nota definitiva del compenso dovuto in relazione al prezzo di aggiudicazione del bene nonché la nota del compenso richiesto dal custode, note che, concomitante alla propria, egli provvederà ad inviare al giudice al fine della relativa liquidazione;

O) richiedere al gestore la restituzione delle cauzioni versate dagli offertenzi non risultati aggiudicatari che vi abbiano provveduto tramite deposito su conto del gestore stesso; il delegato provvederà invero alla restituzione agli offertenzi, non aggiudicatari delle cauzioni da lui ricevute. La restituzione avverrà a favore del depositante.

Il delegato avrà cura di depositare entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita un rapporto ripilogativo, iniziale delle attività svolte, nonché i successivi rapporti ripilogativi di cui al comma 9 sexies del d.l. 179/2012, secondo il modello elaborato in data 16.3.2017 e consimile presso la Cancelleria delle esecuzioni.

L'ultimo rapporto dei termini e delle diciture per lo svolgimento delle operazioni, sarà consegnato presso la sede dell'asta, ai fini della revoca dell'incarico riservato.

FORMALITÀ PUBBLICITARIE DELL'ASTA DI VENDITA

1) pubblicazione, sul "Portale della vendita pubblica" del Ministero della Giustizia al capo dell'art. 420 § 1 comma disposto che le norme per la pubblicità su dette portale, specificate in succ. 100, per simile, sono a norma del creditore precedente che causa il relativo requirement e che la ricevuta di avvenuto inserimento delle stesse nella stessa domanda, determina in cui il successivo inserimento al Nolato delegato secondo la modalità dello stesso indicato sotto il termine indicato dal delegato e comunicare non oltre 50 giorni prima dell'asta, con assiduità, che l'asta è pubblicata sul portale della vendita pubblica, per causa imputabile al creditore procedente e al creditore intervenuto, riunendo il libello espositivo e causa di estinzione del processo esecutivo ex art. 631 b) c.p.c.;

Autorizza il delegato ad avvalersi di sostegno da lui medico proposto al conferimento del dati sul P.V.P. nonché senza onere alcuno a carico della procedura e dall'aggravante;

2) anche su richiesta del creditore procedente o di quello intervenuto minuto di titolo esecutivo e comunque per gli immobili il cui prezzo base d'asta è superiore a € 100.000,00 o salvo per il singolare esiguo della pubblicazione per esteso in un termine non inferiore a quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita, a cura del professionista delegato e con richiesta di emissione futura a nome del creditore procedente, sul quotidiano L'ero di Bergamo con l'applicazione delle tariffe applicate a Edicom Finance Srl in accordo con la concessionaria; esso dovrà contenere i seguenti dati essenziali:

- A) Comune dove è situato l'immobile;

B) Quartiere, frazione, località, ecc.;

C) Via, piazza, ecc.;

D) Tipologia (appartamento, terrona, villa, negozio, locale, ecc.);

E) Caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, ecc.);

F) Eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.);

G) Condizioni (libero, occupato, dal debitore/da terzi);

H) Altri eventuali dati di interesse (nuova proprietà, quota, ecc.);

I) Indicazione delle modalità di vendita (cronaca mista, ammortare dal prezzo base per la vendita senza incanto e dell'aumento minimo);

J) Data, luogo ed ora della gara;

K) Numero R.U.I. della procedura;

L) Nomina del Giudice dell'Esecuzione, del professionista delegato quale referente della procedura, del custode, del gestore, del relativo portale e delle coordinate bancarie del gestore, ovo versare la cauzione faddove effettuata in via telematica;

M) Indicazioni su dove reperire ulteriori informazioni;

1) pubblicazione dell'ordinanza, dell'avviso di vendita e copia della perizia con i relativi allegati, a scelta del creditore precedente, su almeno due dei seguenti portali nazionali elencati nella sezione "Vendite giudiziarie" del sito ufficiale del Tribunale di Bergamo www.tribunalebergamo.it, regolato secondo all'elenco ministeriale come previsto dal DM 31/10/2006 in un termine non inferiore a quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita sui www.esecuzionebanche.it, www.esecuzionebanche.it e www.esecuzionebanche.it a cura di Asse on line Snc o www.esecuzionebanche.it a cura di Aste Giudiziarie in linea SpA o www.esecuzionebanche.it, www.esecuzionebanche.it e www.esecuzionebanche.it a cura di Astategalo SpA. La richiesta di pubblicazione dovrà essere inviata dal richiedente direttamente al sito Internet prescelto assieme alla documentazione già epurata dei dati sensibili.

2) pubblicazione sul sito www.casa.it o www.immobiliare.it, ovvero a scelta del creditore precedente su altro sito immobiliare consueto/le equivalente

3) pubblicazione della sintesi dell'avviso di vendita con eventuali foto sul quotidiano specializzato "Rivista Aste Giudiziarie" edizione nazionale e relativo free press locale Rivista Aste Giudiziarie a cura di Ediscom Finance Srl ovvero a scelta del creditore precedente su altro rivista nazionale specializzata o relativo free press locale;

4) invio di una missiva ai soggetti potenzialmente interessati residenti nelle vicinanze dell'immobile la vendita attraverso il servizio Poste Target a cura di Ediservice Srl ovvero a scelta del creditore precedente su altro servizio postale dedicato alla comunicazione delle vendite giudiziarie;

7) per i beni di particolare rilevanza o con valore base d'asta superiore ad Euro 250.000,00 sul portale internazionale multilingue, www.auctionitaly.com e www.auctionitaly.it a cura di Asse on line Snc;

8) per beni di particolare rilevanza o con valore base d'asta superiore ad Euro 500.000,00 l'esatto di vendita andrà pubblicato anche sul quotidiano nazionale di economia "Salce24ore" alle tariffe riferite da Ediscom Servizi al Tribunale di Bergamo.

La documentazione con la relativa richiesta di pubblicazione potrà essere inviata dal professionista delegato referente delle procedure, con unica richiesta, al singolo gestore prescelto per l'affidazione della pubblicità, posta.legal@tribunalebergamo.it o posta.legal@ediservice.it. Datto gestore provvederà poi a fornire al professionista delegato tutti i giustificativi di avvenuta pubblicazione.

Assegna al professionista delegato un fondo spese pari ad € 500,00 I.V.A. posto a curio dal creditore precedente da versarsi entro 60 giorni di oggi.

Menda alla Cancellaria per gli amministratori di rito

Bergamo, II 7.6.1918

11 Custer West

II Clusfice delle Esenzioni Immobiliari

VERSIONE 10/04/2018

